



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore  
**“R. Levi Montalcini – G. Ferraris”**  
Corso Italia, 118 - Saviano: Tel. 0815110567  
Sedi associate: Via Settembrini,1 I trav. Marigliano – Piazza Musco, 14 - Saviano



### ***REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI (Delibera CdI n° 6 del 13/12/2019)***

**PREMESSO** che lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

**PREMESSO** che la scuola dell’autonomia è un’istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998).

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998; Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n.235 “Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.249/98, concernente lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2007;

**VISTA** la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”,

**VISTA** Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003. Decreto legislativo n. 101/2018 così come previsto dal DPGR n. 679/2016;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 2005, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005;

**VISTA** la Nota MIUR prot. n. 3602/PO del 4 Luglio 2008

**VISTA** la Legge n. 107 del 13 luglio 2015

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015- Piano Nazionale Scuola Digitale

**VISTA** la Legge n. 71 del 29 maggio 2017

**Premesse** le suddette fonti normative è stato redatto il presente Regolamento di Disciplina:

Il Regolamento di Disciplina dell'I.S. "R.L. Montalcini - G.Ferraris" si ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, D.P.R.n.249/1998 ed alle successive modifiche introdotte con il D.P.R. n.235/2007; esso, inoltre, si integra con il Patto Educativo di Corresponsabilità che prevede disposizioni sui diritti e doveri nel rapporto tra questa Istituzione scolastica autonoma, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni; a tal uopo, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità negli alunni ed alla ricostruzione di una civile convivenza nella comunità scolastica, nonché al recupero dell'alunno con attività di carattere sociale, culturale ed a vantaggio della comunità scolastica.

Al fine di promuovere il successo formativo degli allievi, quale fine istituzionale, la scuola interagisce con la più ampia comunità civile e sociale di cui fa parte, esplicando il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che lo compongono, quale che sia la loro età e condizione sociale e culturale.

Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri, ex DPR 249/98 artt. 2 e 3 e s. DPR 235/07, il comportamento deve essere quindi corretto e consono ai principi su cui si fonda l'Istituzione scolastica.

Gli alunni devono rispettare le istituzioni, le regole del vivere civile, i doveri scolastici e osservare le norme che regolano la vita della comunità scolastica:

- Rispettare i docenti, i compagni e tutti gli operatori scolastici;
- Assolvere gli impegni scolastici;
- Osservare le norme le regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il regolare andamento della scuola;
- Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, i sussidi e gli arredi;

- Il comportamento deve essere tale da non arrecare danni a persone o cose.

Compito preminente della scuola è perciò educare e formare, non punire. La sanzione disciplinare è finalizzata a rafforzare il senso di responsabilità e al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una diversa strategia di recupero o inserimento.

La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate, mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, dal singolo docente, dal coordinatore di classe, dal Consiglio di Classe ovvero dal Dirigente Scolastico.

#### **Art. 1 – PRINCIPI GENERALI (D.P.R. n. 249/98 e successive modifiche artt. 3 e 4)**

- Gli alunni sono titolari di diritti e di doveri e a loro spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione disciplinare è irrogata allo studente solo dopo averlo invitato ad esporre le proprie ragioni e previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello stesso.
- La sanzione disciplinare deve sempre avere finalità educativa, deve essere temporanea ed ispirarsi ai principi della gradualità, della proporzionalità alle mancanze commesse e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Il provvedimento disciplinare non deve essere mortificante ed inutilmente ripetitivo e tiene conto anche della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore delle comunità scolastica.
- La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
- Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio intermedio e finale, così come previsto dal DPR n. 122/2009 e dal D.Lgs 62/2017; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti. Per l'ammissione alla classe successiva e/o l'Esame di Stato è richiesta una valutazione del comportamento non inferiore a sei decimi.

- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale (Consiglio di Classe se inferiori a 15 giorni, Consiglio di Istituto se superiori a 15 giorni).
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

## ***Art.2 - DIRITTI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI***

Gli studenti hanno diritto:

- ad un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
- ad essere rispettati nella loro dignità e inviolabilità fisica e morale;
- ad essere incoraggiati nella loro capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
- ad essere guidati in percorsi di studio che, nel rispetto della normativa vigente, tengano presenti i ritmi di lavoro di ciascuno al fine di prevenire il disagio e la dispersione scolastica;
- ad essere tempestivamente e costantemente informati del livello di apprendimento raggiunto;
- ad essere informati degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione come da programmazione concordata in sede di Consiglio di Classe;

- a conoscere i criteri per la valutazione delle verifiche scritte e orali;
- a conoscere tempestivamente tutte le informazioni delle circolari pubblicate sulla bacheca del Registro di classe;
- a conoscere con chiarezza i risultati delle verifiche scritte entro 15 giorni dallo svolgimento della prova;
- ad una razionale e condivisa programmazione delle prove di verifica.

### **Art. 3 DOVERI E INFRAZIONI**

#### **3.1 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari**

- I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri delle studentesse e degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica ( art 3 D.P.R. 249/98).
- Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, ad ottenere la riparazione del danno.
- La trasgressione delle regole comporterà l'applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato, alla recidività; i provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.

#### **3.2 Vengono configurati come mancanze disciplinari i seguenti comportamenti**

- Mancanza ai doveri scolastici: frequenza irregolare, ritardi abituali, assenze ingiustificate e strategiche. Mancato assolvimento degli impegni di studio: non rispettare le consegne, non portare i materiali necessari, negligenza ricorrente, disturbo attività scolastica.
- Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Dirigente scolastico, dei Docenti, del personale della scuola, dei compagni, delle Istituzioni; comportamenti irrispettosi ed offensivi verso gli altri attraverso parole, gesti o azioni.
- Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola con i propri Regolamenti e Circolari interne: utilizzo improprio del cellulare, senza specifica autorizzazione del docente ( vedere allegato n. 1), comportamento inadeguato nei bagni, nei corridoi, durante l'accesso e l'uscita dalla scuola e negli spostamenti interni ed esterni alla scuola, anche e soprattutto durante i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Ogni altro comportamento inadeguato e/o scorretto durante lo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche organizzate dalla scuola (es. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico e dell'istituzione scolastica).
- Comportamento recante danno al patrimonio della scuola e utilizzo scorretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici e degli arredi, mancato rispetto dell'ambiente scolastico.

- Comportamento configurabile come reato: reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale..) oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e pericolo per l'incolumità delle persone( bullismo, cyberbullismo, incendio, allagamento..).

### **3.3 Comportamenti che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo (allegato n.2)**

#### **A - Le tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:**

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

#### **B - Le tipologie qualificate come Cyberbullismo:**

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog,forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

#### **C - Sanzioni disciplinari**

L'I.S. "R.L. Montalcini – G.Ferraris" considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nell'allegato n. 2 del Regolamento d'Istituto. Per gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno

presi provvedimenti nel rispetto della L. 71/2017 e saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo educativo e non punitivo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Si precisa che “salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori di minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo”

**Art.4 - MANCANZE – SANZIONI – PROCEDURE**

*DPR N. 249/98 - Art. 3 comma 1*

“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi...”

In violazione del *dovere di regolare frequenza*, si elencano le seguenti “*mancanze disciplinari*”

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI SECONDO GRAVITA E REITERAZIONE	ORGANO competente ad irrogare la sanzione	PROCEDURA
1) Frequenti ritardi  Frequenti richieste di uscita anticipata	a. Richiamo verbale  b. Richiamo scritto se i ritardi e le richieste sono reiterati  Nel caso di assenza collettiva: nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e alle famiglie	- Docente  - Coordinatore	b. Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e alle famiglie
2) Ritardo nell’ingresso in aula dopo l’intervallo, durante il cambio dell’ora e a seguito di autorizzazione ad uscire dall’aula	a. Richiamo verbale  b. Richiamo scritto se il comportamento è reiterato	- Docente  - Coordinatore	b. Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e alle famiglie  Segnalazione al CdC

<p>3) Assenza/e ingiustificata/e</p> <p>Ai sensi del DPR 122/2009, del D. Legs. 59/2004 e della C.M. n°20 del 4 marzo 2011-prot. n. 1483, “ai fini della validità degli anni scolastici – compreso l’ultimo anno di corso- per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. [...] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo”.</p>	<p>a. Richiamo verbale</p> <p>b. Richiamo scritto se il comportamento è reiterato.</p>	<p>- Docente</p> <p>- Coordinatore</p>	<p>b. Nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e alle famiglie.</p> <p>Convocazione della famiglia</p>
<p>4) Assenze “ strategiche” in concomitanza con verifiche scritte e/o orali</p>	<p>a. Richiamo verbale</p> <p>b. Richiamo scritto se il comportamento è reiterato</p>	<p>- Docente</p> <p>- Coordinatore</p>	<p>b. Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e alle famiglie.</p> <p>Segnalazione al CdC</p>



<p>5) Falsificazione della firma dei genitori</p> <p>Alterazioni dei risultati scolastici</p>	<p>Richiamo scritto</p> <p>Sospensione dalle lezioni/Sanzioni alternative da 1 a 5 giorni</p> <p>Eventuale divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione /</p>	<p>- Docente</p> <p>- Coordinatore</p> <p>- Dirigente scolastico</p>	<p>Nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori</p> <p>Convocazione del CdC</p> <p>Audizione dell'allievo/a Sanzione</p>
---	--	--	---

DPR N. 249/98 - Art. 3 comma 1

“Gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente gli impegni di studio...”

In violazione del dover di *assiduo impegno* si prevedono le seguenti “mancanze disciplinari”

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI SECONDO GRAVITA E REITERAZIONE	ORGANO competente ad irrogare la sanzione	PROCEDURA
1. Mancato svolgimento delle consegne scolastiche	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto (in caso di comportamento recidivante)	Docente della disciplina	In caso di richiamo scritto, annotazione sul R.E. (nota disciplinare) nella parte visibile ad alunni e genitori.  Eventuale convocazione della famiglia (a discrezione del docente)
2. Dimenticanza del materiale scolastico e dei libri	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto (in caso di comportamento recidivante)	Docente della disciplina	
3. Smarrimento e/o mancata riconsegna di verifiche date in visione	Richiamo scritto	Docente della disciplina	
4. Svolgimento compiti di discipline diverse da quella dell'ora di lezione in corso	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto	Docente della disciplina	In caso di richiamo scritto, annotazione sul R.E. (nota disciplinare) nella parte visibile ad alunni e genitori.  Segnalazione al CdC da parte del docente coordinatore
5. Copiatura dei compiti in classe (prove di verifica)	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto	Docente della disciplina	
6. Interventi inopportuni durante la lezione	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto	Docente della disciplina	
7. Disturbo durante lo svolgimento della lezione	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto (in caso di comportamento	Docente della disciplina	

	recidivante)		
--	--------------	--	--

DPR N. 249/98 - Art. 3 commi 2 e 3

“gli studenti sono tenuti ad avere lo stesso rispetto nei confronti del capo d’istituto, dei docenti...”

“gli studenti .....sono tenuti a mantenere un comportamento corretto...”

In violazione dei doveri lì descritti, si elencano le seguenti “ mancanze disciplinari” e le conseguenti sanzioni applicabili:

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI SECONDO GRAVITA E REITERAZIONE	ORGANO competente ad irrogare la sanzione	PROCEDURA
1) Abbigliamento non adeguato all’ambiente scolastico	- Richiamo verbale - Richiamo scritto e comunicazione alla famiglia	Ogni docente dell’Istituto, in ogni occasione, indipendentemente dal rapporto esistente con gli allievi che infrangono questa norma di comportamento docente  - DS	Comunicazione alla famiglia in caso di comportamento reiterato
2) Utilizzo di linguaggio scurrile in aula, o comunque all’interno dell’Istituto	- Richiamo verbale - Richiamo scritto e comunicazione alla famiglia  in caso di recidiva: - Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni (o sanzione alternativa)	Ogni docente dell’Istituto, anche su segnalazione dei collaboratori scolastici, in ogni occasione, indipendentemente dal rapporto esistente con gli allievi che infrangono questa norma di comportamento docente  - DS	b. Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori In caso di recidiva procedura prevista per i provvedimenti disciplinari  Convocazione del CdC  - Audizione dell’allievo  - Sanzione Comunicazione scritta alla famiglia

<p>3) Espressioni inopportune, epiteti volgari e/o offensivi, insulti rivolti ai docenti, al personale della scuola e/o ai compagni</p>	<p>Richiamo scritto Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 3 a 5 giorni</p>	<p>- Docente (anche su segnalazione dei collaboratori scolastici) CdC</p>	<p>Nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori Convocazione del CdC - Audizione dell'allievo - Sanzione - Comunicazione scritta alla famiglia</p>
---	--	---	---

<p>4) Atti di bullismo e molestie a danno dei compagni ( si rinvia al Regolamento “Prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo) -<b>Allegano n. 2</b></p>	<p>Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 1 a 15 giorni Sospensione oltre i 15 gg. in caso di estrema gravità</p>	<p>- CdC - DS - CDI</p>	<p>- Convocazione del CdC - Audizione dell’allievo - Sanzione - Comunicazione scritta alla famiglia</p>
<p>5) Atti di cyberbullismo e uso improprio dei social network. Ai sensi delle linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, rientrano nel cyberbullismo: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare; molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi; invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche; pubblicazione all’interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori; registrazione delle confidenze e inserimento indebito all’interno di una comunità virtuale, pubblica o privata; insinuazione, all’interno dell’account altrui, con l’obiettivo di screditare la vittima; estromissione intenzionale dall’attività on line; invio di messaggi corredati da immagini a sfondo sessuale;</p>	<p>Divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione Convocazione del genitore Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 1 a 15 giorni Sospensione oltre i 15 gg. in caso di estrema gravità</p>	<p>- CdC - DS  CDI</p>	<p>Convocazione del CdC - Audizione dell’allievo - Sanzione - Comunicazione scritta alla famiglia - Denuncia alla polizia postale, da parte della famiglia dell’alunno coinvolto o del DS</p>

<p>ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla legge 71/2017. ( si rinvia al Regolamento “Prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo) -<b>Allegano n. 2</b></p>			
---	--	--	--

<p>6) Atteggiamenti discriminatori verso caratteristiche individuali o etniche dei compagni</p>	<p>Richiamo scritto Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 1 a 15 giorni</p>	<p>- Docente - Coordinator CdC</p>	<p>- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori - Segnalazione al CdC - Audizione dell'allievo - Convocazione del CdC</p>
<p>7) Diffusione di materiale inneggiante al razzismo e/o a discriminazioni sessuali culturali, etniche, religiose o</p>	<p>Richiamo scritto Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 1 a 15 giorni Sospensione oltre i 15 gg. in caso di estrema gravità</p>	<p>- Docente -Cdc</p>	<p>- Annotazione sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori - Convocazione del CdC - Audizione dell'allievo - Comunicazione scritta alla famiglia</p>
<p>8) Comportamenti volontariamente lesivi dell'integrità fisica, quali aggressioni ai compagni, al personale ATA, ai docenti, al D.S. (violenza privata, minaccia, percosse e reati che comportino situazione di pericolo per l'incolumità delle persone)</p>	<p>Allontanamento temporaneo e sospensione dalle lezioni dello studente per un periodo superiore a 15 giorni</p>	<p>- CdI</p>	<p>- Audizione dell'allievo - Convocazione del CdI - Sanzione - Convocazione della famiglia - Segnalazione all'Autorità Giudiziaria</p>



<p>10) L'uso dei cellulari, smartphone e di qualsiasi apparecchiatura audio e video è vietato durante le attività didattiche e all'interno dell'Istituto, se non per finalità scolastiche, previo consenso del docente o del DS (C.M. n°16/2007 e successive integrazioni)  - Il divieto di usare il cellulare durante le attività didattiche vale anche per il personale docente ( C.M. n° 362/1998) – <b>Allegato n.1</b></p>	<p>Richiamo verbale</p> <p>Annotazione scritta sul registro elettronico e comunicazione alla famiglia</p> <p>L'inosservanza del divieto comporta il ritiro del cellulare e il deposito in Vice- presidenza. L'allievo lo ritirerà al termine delle lezioni.</p> <p>La violazione del divieto durante lo svolgimento di una verifica scritta determina l'annullamento della prova.</p> <p>La violazione del divieto durante una verifica orale comporta il ritiro del cellulare.</p> <p>In caso di particolare gravità e urgenza, convocazione della famiglia e avvio del procedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni</p>	<p>- Coordinatore</p> <p>- Docente</p> <p>- DS</p> <p>- CdC</p>	<p>- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori</p> <p>In caso di particolare gravità e urgenza:</p> <p>Convocazione del CdC</p> <p>Audizione dell'allievo</p> <p>Sanzione Comunicazione scritta alla famiglia</p>
---	---	---	---

<p>9) Divieto di uso di bevande alcoliche. Il consumo di bevande alcoliche, negli spazi interni all'istituto è vietato. Il consumo è vietato anche durante le visite didattiche</p>	<p>Richiamo scritto Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 1 a 5 giorni</p>	<p>- Coordinatore - Docente - CdC</p>	<p>- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori Convocazione del CdC - Audizione dell'allievo - Sanzione - Comunicazione scritta alla famiglia</p>
---	--	---	---

10) Divieto di uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti.	Se uno studente consuma e/o spaccia all'interno della scuola o all'ingresso o nel cortile, deve essere accompagnato dal DS, che valuta l'opportunità di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. In questo caso saranno le forze dell'ordine a decidere se trattasi di spaccio (configurante ipotesi di reato e come tale previsto e regolamentato dall'art.73 DPR 309/90) o detenzione che si configura come illecito amministrativo e disciplinato dall'art. 75 del DPR 309/90
--	--

DPR N. 249/98 - art. 3 comma 4

“ Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti...”

In violazione del dovere di rispetto delle *norme di sicurezza* e del regolamento, si elencano le seguenti “ mancanze disciplinari” e le sanzioni che ne derivano:

1) Divieto di fumo. Il divieto è esteso, oltre che nei locali chiusi, anche nelle aree di pertinenza delle Istituzioni scolastiche e relativamente all'uso della sigaretta elettronica (DL. 104/2013).	Richiamo verbale da parte di ogni docente dell'istituto in ogni occasione, indipendentemente dal rapporto esistente con gli allievi che infrangono questa norma di comportamento Ammenda pecuniaria	Docente coordinatore	Segnalazione al cdc dell'allievo Comunicazione alla famiglia nel caso di allievo/a minorenne Sanzione pecuniaria nelle modalità e nelle misure previste dalla legge
---	--	----------------------	---

<p>2) uso di materiali incendiari nei locali scolastici</p>	<p>Richiamo scritto</p> <p>Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 5 a 15 giorni</p> <p>Sospensione oltre i 15 gg. in caso di estrema gravità</p>	<p>CDC</p> <p>Coordinatore</p> <p>DS</p>	<p>- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori</p> <p>Convocazione del CdC</p> <p>-Audizione dell'allievo</p> <p>- Sanzione</p> <p>- Comunicazione scritta alla famiglia</p> <p>Segnalazione all'autorità giudiziaria da parte del DS</p>
---	---	--	---

3) manomissione dolosa degli impianti anti-incendio e di sicurezza	Richiamo scritto Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 5 a 15 giorni Risarcimento del danno	CDC Coordinatore	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori Convocazione del CdC -Audizione dell'allievo - Sanzione
4) Asportazione di cartelli di segnaletica per la sicurezza	Richiamo scritto Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 5 a 15 giorni	CDC Coordinatore	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori Convocazione del CdC -Audizione dell'allievo - Sanzione

*DPR N. 249/98- art. 3 comma 5 e 6*

*“ Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola...”*

*“ Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura”*

In violazione del dovere di rispetto dei beni pubblici e privati, sono previste le seguenti sanzioni:

<p>1) scritte sui muri e/o sui banchi e/o sulla cattedra</p> <p>Ogni danno provocato sia dolosamente sia per scorretto uso delle strutture deve essere risarcito. Fatto salvo il principio secondo il quale la responsabilità è sempre personale, se non viene individuato il singolo responsabile, ma solo la classe di appartenenza, essa è chiamata a rispondere in solido dei danni provocati</p>	<p>Richiamo verbale</p> <p>Ripristino dello status quo</p> <p>Richiamo scritto per comportamento reiterato e/ o in caso di mancato ripristino dello status quo</p> <p>Risarcimento del danno</p>	<p>Docente</p> <p>Coordinatore</p>	<p>- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori</p>
---	--	------------------------------------	--

2) Affissione di materiali non attinenti l'attività scolastica nei locali della scuola	Richiamo verbale Richiamo scritto	Docente Coordinatore	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori
3) manomissione di serrature, vetri, sanitari, banchi, sedie, cattedre, armadietti Ogni danno sia dolosamente sia per scorretto uso delle strutture deve essere risarcito. Fatto salvo il principio secondo il quale la responsabilità è sempre personale, se non viene individuato il singolo responsabile, ma solo la classe di appartenenza, essa è chiamata a rispondere in solido dei danni provocati	Richiamo scritto Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 5 a 15 giorni Risarcimento del danno	CDC Richiamo scritto	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori Convocazione del CdC -Audizione dell'allievo/i - Sanzione Comunicazione alla famiglia dell'interessato o alle famiglie di tutta la classe
4) abbandono dei rifiuti in aula Utilizzo incivile dei servizi igienici	Richiamo verbale Richiamo scritto di comportamento reiterato In entrambi i casi: pulizia dei locali	Docente anche su segnalazione dei collaboratori scolastici	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori
5) appropriazione indebita di oggetti, beni ed attrezzature della scuola, dei docenti, dei compagni	Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 5 a 15 giorni	CD C DS	Convocazione del CdC -Audizione dell'allievo/i - Sanzione Eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria da parte del DS
6) manomissione del registro elettronico	Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 5 a 15 giorni	CDC	Convocazione del CdC -Audizione dell'allievo/i - Sanzione

D.P.R. N. 249/98 - art 4 comma 9bis

“ Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, .....,la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del.....”

1) atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale	<i>Nei casi meno gravi:</i> allontanamento fino al termine dell’anno scolastico  <i>Nei casi di recidiva o nei casi di particolare gravità:</i> allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo	CdI	Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori Convocazione del CdI -Audizione dell’allievo/i - Sanzione Eventuale segnalazione all’autorità giudiziaria da parte del DS
---	--	-----	---

#### **Art. 5 – ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI**

Sono organi competenti ad irrogare le sanzioni:

- I singoli docenti
- Il Dirigente Scolastico
- Il Consiglio di classe
- Il Consiglio di Istituto

Le sanzioni che comportano l’allontanamento dell’allievo/a dalla comunità scolastica sono di esclusiva competenza del CdC e del CDI (art.1 comma 6 DPR 235/07). In particolare, le sanzioni che comportano l’allontanamento dell’allievo/a dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni sono adottate dal CdC. Il **CdC** in questo caso deve operare nella composizione allargata, compresi cioè, *i rappresentanti dei genitori e degli studenti*, fatto salvo il dovere di astensione dello studente sanzionato o del genitore di questi, qualora faccia parte dell’organo. Nei periodi di allontanamento *non*



superiori ai 15 giorni, la scuola si impegna ad attivare una costante comunicazione dei docenti con la famiglia dello studente, in modo che egli possa essere aggiornato sullo svolgimento delle attività scolastiche e proseguire gli studi a casa e unitamente al rietro nella comunità scolastica .

Le sanzioni che invece comportano l'allontanamento dell'allievo/a dalla comunità scolastica per un periodo *superiore* ai 15 giorni, compreso l'allontanamento fino al termine delle lezioni o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato, sono adottate dal **CdI** (art 4 comma 9 e 9bis DPR 249/98 mod. dal D.P.R. n. 235/07). Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia ed eventualmente con i servizi sociali, la scuola, promuove un percorso di recupero educativo che miri al reintegro dello studente nella comunità scolastica. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

#### ***ART. 6 - PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE***

Le sanzioni che comportano l'allontanamento *temporaneo* dalla scuola sono irrogate dal CdC o CDI, dopo aver instaurato la seguente procedura:

- 1) Il proponente del provvedimento contesta l'addebito allo studente e stila una relazione circostanziata di quanto avvenuto, recapitandola al D.S.
- 2) Il coordinatore, immediatamente o al massimo entro 3 giorni dal ricevimento della relazione, invia allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari, se l'allievo è minorenni, la contestazione scritta di addebito, invitandolo ad esporre per iscritto le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di produrre prove anche testimoniali a suo favore.
- 3) Successivamente, il coordinatore, e/o il Dirigente scolastico nei casi di particolare gravità e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, apre la fase istruttoria, convocando le parti coinvolte (studente, se minorenni in audizione protetta, ovvero con i genitori/facenti funzione, personale presente al fatto, altri studenti testimoni), ascolta le ragioni di ognuno, quindi formalizza l'eventuale contestazione di addebito disciplinare.
- 4) Terminata la fase istruttoria, il DS, su richiesta del coordinatore, convoca tempestivamente, non oltre 5 gg dall'accaduto, il Consiglio di Classe con la presenza di tutti i suoi componenti (docenti, genitori e studenti). La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli.
- 5) Nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui. Il Consiglio di classe delibererà immediatamente e a maggioranza sull'eventuale sanzione
- 6) Il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato immediatamente allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari del minore dal Dirigente scolastico, o da un suo incaricato. In un secondo momento, seguirà comunicazione scritta contenente formale irrogazione della sanzione disciplinare.
- 7) In alcuni casi, l'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività: le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto. In tali casi, se le mancanze non

sono comunque gravi, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

- 8) Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (comunicazione telefonica, convocazione verbalizzata, lettera a mano).
- 9) Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.
- 10) Lo studente ha la facoltà di impugnare il provvedimento e fare ricorso, entro 15 giorni dalla comminazione, all'Organo di garanzia interno all'Istituto (art. 8 del presente regolamento).
- 11) Le sanzioni comunicate vanno registrate nel fascicolo personale dello studente.

Per quanto riguarda la possibilità di convertire le attività in favore della comunità scolastica si richiama l'art. 4 comma 5 del D.P.R. 249/98 succ. modificato dal D.P.R. 235/07 che così recita: "Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica."

La sanzione in attività a favore della comunità scolastica consente la crescita del senso di responsabilità ed induce lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola.

Possono essere modalità di conversione le seguenti attività:

- riordino del materiale didattico e delle aule,
- sistemazione delle aule speciali e dei laboratori,
- attività di supporto alla biblioteca,
- attività di ricerca e di approfondimento didattico,
- attività di volontariato interne alla scuola.

Riparazione del danno: sarà posto a carico della famiglia dell'alunno o degli alunni coinvolti della classe l'onere per la riparazione di un danno al patrimonio scolastico quando ne sia accertata la responsabilità e tenendo conto della situazione personale e familiare dei singoli alunni.

In merito all'assenza di rispetto degli spazi esterni (lancio di carta o oggetti vari) la pulizia di tali spazi verrà effettuata dagli alunni durante gli intervalli o in altri momenti e con modalità organizzative che saranno di competenza dei Consigli di classe.

Se la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia.

***ART.7 - IMPUGNAZIONI DELLE SANZIONI***

*L'art. 5 del DPR 249/98 (impugnazioni) è stato sostituito dall'art. 2 del DPR 235/07 che così recita: “contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni..... che decide nel termine di 10 giorni.....”*

Pertanto, contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso, limitatamente alla parte interessata (genitori, o facenti funzione, e studente) entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. L'*organo di garanzia* dell'Istituto, come successivamente identificato, è tenuto a decidere entro 10 giorni.

#### **ART. 8 - L'ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALLA SCUOLA**

L'O.G. interno alla scuola è designato annualmente dal Consiglio di istituto su disponibilità dei membri. Esso è composto da:

- Dirigente Scolastico che ne assume la presidenza
- n° 1 rappresentante dei docenti eletto dal Consiglio di Istituto
- n° 1 rappresentante dei genitori eletto dai Genitori e uno supplente
- n. 1 rappresentante degli studenti eletto dagli stessi

I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata impossibilità a partecipare o per i casi di incompatibilità di giudizio. L'Organo di Garanzia, in composizione perfetta, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso. Qualora l'O.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta. Per la validità della seduta è richiesta la presenza al completo dell'Organo di Garanzia. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel "Regolamento di istituto", è attribuita, a norma di legge, all'Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'"Organo di garanzia" della scuola.

#### **Art. 9 - ORGANO DI GARANZIA REGIONALE**

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento di cui al DPR n. 235 del 21/11/2007 e contenute nel presente regolamento di istituto. L'organo di

garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Il presente REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ATTUATIVO DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE  
(D.P.R. 24.06.1998 N. 249 – DPR 21/11/07 N. 235)**

**(Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 13 dicembre 2019)**





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore  
**“R. Levi Montalcini – G. Ferraris”**  
Corso Italia, 118 – Saviano - tel. 0815110567  
Sedi associate: Via Settembrini, 1 - I trav.- Marigliano – Piazza Musco, 14 – Saviano



## **Allegato n. 2**

**( Il presente Regolamento costituisce parte integrante del vigente Regolamento disciplinare d'Istituto)**

# **Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo**

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 8 del 13/12/2019

## **Premessa**

La Legge 29 maggio 2017, n. 71 “*si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche*” (art.1).

La legge si propone di contrastare una serie di condotte vessatorie, operate soprattutto a mezzo internet, in quanto recano grave pregiudizio ad uno o più minori, determinando una situazione di emarginazione e/o mortificazione.

Il mondo digitale e virtuale, infatti, pur rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli che mettono a rischio il senso della legalità.

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, è impegnata fortemente sul fronte della prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, e, più in generale, a ogni forma di violenza, con l’attivazione di interventi informativi, preventivi ed educativi diretti alla prevenzione del fenomeno, ma anche alla “cura” di eventuali criticità.

L’individuazione e la disciplina dei comportamenti sanzionabili diventano strumenti che la scuola predispone per promuovere un uso positivo e corretto della tecnologia digitale, anche a scopo didattico, e risolvere le eventuali criticità connesse ad un uso non consapevole dei mezzi di comunicazione informatica.

In questo contesto vuole inserirsi il *Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo*. Esso, in linea con la normativa vigente e insieme al *Patto Educativo di Corresponsabilità*, funge da codice di riferimento per tutto l’istituto in materia di bullismo e cyberbullismo. Suo obiettivo primario è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all’interno dell’istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e più in generale qualsiasi forma di violenza.

**Nell'intento di contrastare il bullismo ed il cyberbullismo, così come previsto:**

- dagli artt. 3 – 33 – 34 della [Costituzione italiana](#);
- dalla direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante [Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e lotta al bullismo](#);
- dalla direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante [Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti](#);
- dalla direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante [Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali](#);
- dalla direttiva MIUR [n.1455 del 10 novembre 2006](#);
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante [Statuto delle Studentesse e degli Studenti nelle scuole secondarie](#);
- dalla nota MIUR n.2519 del 13 aprile 2015 recante [Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo](#);
- dalla [Dichiarazione dei diritti in Internet](#) del 14 luglio 2015;
- dalla Legge n.71 del 29 maggio 2017 recante [Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo](#);
- dall’aggiornamento MIUR dell’ottobre 2017 alle [Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo](#);
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del [Codice penale](#);
- dagli artt.2043-2047-2048 [Codice civile](#);
- dal [Regolamento di disciplina](#) dell’I. S. “R.L. Montalcini- G. Ferraris”;
- dal [Patto educativo di corresponsabilità](#) dell’ I. S. “R.L. Montalcini- G. Ferraris”.

Si emana il seguente



# REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

## Art. 1

La *Premessa* è parte integrante del presente *Regolamento* e costituisce il quadro di insieme per la valutazione del comportamento degli alunni e la definizione delle azioni da intraprendere.

## Art.2

Tutti gli alunni hanno il diritto a svolgere il proprio percorso di formazione e crescita all'interno di un ambiente di apprendimento sicuro e sereno. Contemporaneamente tutti gli studenti si impegnano ad avere un atteggiamento inclusivo e rispettoso nei confronti delle differenze.

## Art. 3

Qualsiasi atto di bullismo o cyberbullismo all'interno dell'istituto è ritenuto deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Le condotte di bullismo e di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo e in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es: messaggi offensivi inviati di notte dal pc di casa,..), se conosciute dagli operatori scolastici (docenti, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il *Patto educativo di corresponsabilità* con la famiglia.

## Art. 4

Nell'ambito della lotta al bullismo e cyberbullismo, il **Dirigente scolastico**:

- individua all'interno del personale scolastico un *Referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo* e un *Team per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo*;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo nell'ambito scolastico, in sinergia con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti per regole condivise di comportamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

- vaglia le proposte del docente referente e dei docenti di classe di attivare azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per fare acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

#### **Art. 5**

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il **Referente**:

- coordina le azioni del *Team per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo*;
- approfondisce, applica e condivide con i colleghi quanto indicato nel presente *Regolamento e nel Protocollo di azione*;
- propone azioni a supporto della prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano studenti, genitori e tutto il personale, anche in collaborazione con *partner* esterni alla scuola (servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze dell'ordine..);
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con affiancamento di genitori e studenti;
- partecipa ad incontri organizzativi con i servizi sociali degli Enti locali sul tema delle modalità di gestione del disagio;
- propone annualmente eventuali aggiornamenti o modifiche al presente *Regolamento e/o al Protocollo d'azione*;
- in caso di emergenza, interviene tempestivamente seguendo i passaggi del *Protocollo di azione*, in collaborazione con il Dirigente, i colleghi, le famiglie ed eventualmente le forze dell'ordine;
- propone azioni di monitoraggio sul benessere degli alunni vittime in collaborazione con le famiglie, nonché azioni di recupero per alunni che hanno manifestato comportamenti riconducibili ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

#### **Art. 6**

Nell'ambito della lotta al bullismo e al cyberbullismo, il **Collegio Docenti** promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione di tali fenomeni, in eventuale collaborazione con altre scuole in rete.

#### **Art. 7**

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il **Consiglio di Classe**:

- pianifica attività didattiche o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la conoscenza, la consapevolezza, la riflessione, il rispetto dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie proponendo progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

#### **Art. 8**

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, i **docenti**:

- sono attenti ai comportamenti dei propri alunni in ogni momento della vita scolastica;
- conoscono il contenuto del *Regolamento* e si attengono al *Protocollo di azione* in caso di emergenza;

- propongono in classe attività didattiche finalizzate alla conoscenza del bullismo e cyberbullismo e alla diffusione di buone pratiche, consapevoli che l'istruzione ha un ruolo fondamentale tanto nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, quanto nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano nell'attività didattica momenti di riflessione sul tema del bullismo e del cyberbullismo, adeguati al livello di età degli alunni.

### **Art. 9**

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, i **genitori**:

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (*i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet, del proprio telefonino, del pc,..., mostra stati depressivi, ansiosi o di paura*);
- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole su comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal *Patto educativo di corresponsabilità*;
- conoscono il codice di comportamento dello studente contenuto nel *Regolamento disciplinare d'istituto*;
- conoscono le sanzioni previste dal *Regolamento* d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione *online* a rischio.

### **Art.10**

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, **gli studenti**:

- conoscono il contenuto del presente Regolamento e le sanzioni/ i provvedimenti disciplinari cui può andare incontro chi adotta comportamenti da bullo o da cyberbullo;
  - sono coinvolti in attività, iniziative, progetti atti a far conoscere il bullismo e il cyberbullismo per prevenirli e contrastarli;
  - sono coscienti del disvalore della condotta del bullo o del cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi all'interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva;
  - durante le lezioni o le attività didattiche in genere (comprese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione) non possono usare *smartphone*, cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
  - non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
  - si impegnano ad imparare e a rispettare la *netiquette* e le regole basilari di rispetto degli altri quando sono connessi alla rete, facendo in particolare attenzione ai messaggi che inviano (e-mail, sms, mms, chat,..);
  - si impegnano a contrastare l'*hate speech* sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci
-

punti del *Manifesto della comunicazione non ostile*;

- si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni *online* e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori nonché ogni forma di violenza e odio, in linea con l'art.13 comma 2 della [Dichiarazione dei diritti di Internet](#);

#### Art. 11

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto dal *Regolamento di disciplina*. Le sanzioni disciplinari che la scuola adotta come conseguenze degli atti di bullismo e cyberbullismo vogliono far riflettere sulla gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che tali fenomeni non sono in nessun caso accettati. Si precisa che compito preminente della scuola è educare e formare, non punire, e proprio a questo principio sono improntate le sanzioni: ogni provvedimento disciplinare terrà conto della rieducazione e del recupero dello studente.

In quest'ottica è **fondamentale la collaborazione con i genitori**. È importante, in particolare, che le famiglie evitino di sottovalutare i fatti, giudicando azioni di bullismo o cyberbullismo come normali fenomeni facenti parti della crescita. **L'alleanza tra adulti è determinante per contrastare simili atti**. Si ricorda in questa sede che nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi, o comunque inadeguatezza o debolezza educativa, la scuola può procedere alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Va considerato che ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es: *minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali",...*) dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria. La minore età non sempre protegge dalle conseguenze penali del proprio comportamento.

Si riportano di seguito una sintesi della normativa sulla procedibilità penale nei confronti dei minori ed i comportamenti sanzionabili (alla data di emanazione del presente *Regolamento*) come presenti nel *Regolamento di disciplina*, selezionando nello specifico le condotte ascrivibili al bullismo e le relative sanzioni.

## **Sintesi della normativa sulla procedibilità penale nei confronti dei minori**

**Fino al compimento dei 14 anni** i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni: qualora essi commettano reati saranno i genitori a rispondere (sotto il profilo civile) delle loro condotte illegali. I minori con **un'età compresa tra i 14 e i 18 anni**, diversamente, possono essere penalmente imputabili, qualora vengano considerati capaci di intendere e di volere al momento della commissione del reato. In quest'ultimo caso, se la responsabilità penale dovesse essere accertata, il minore andrà incontro a misure e provvedimenti che rispondono a principi di giustizia minorile adatti all'età del ragazzo.

In presenza di reato (commesso da **soggetti ultraquattordicenni**) è possibile presentare **denuncia** all'Autorità giudiziaria (o alla Questura, ai carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale. La legge 71/2017 (art. 7) aggiunge la possibilità di presentare al Questore anche **istanza di ammonimento**: nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia

o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al Questore un'istanza di ammonimento **nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta**. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata il Questore convocherà il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento, ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

## PROTOCOLLO DI AZIONE

**Infrazione A** – Violenza fisica, psicologica o intimidazione del gruppo, specie se reiterata.

<b><i>Procedura sanzionatoria per prima infrazione</i></b>	<b><i>Procedura sanzionatoria per gravi infrazioni reiterate</i></b>	<b><i>Soggetto/organo competente</i></b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota disciplinare.</li> <li>2. Immediata segnalazione in presidenza.</li> <li>3. Ammonizione dal Coordinatore.</li> <li>4. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale).</li> <li>5. Allontanamento da 10 a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del reato).</li> <li>6. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota disciplinare.</li> <li>2. Immediata segnalazione in presidenza.</li> <li>3. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale).</li> <li>4. Allontanamento fino alla fine dell'attività didattica (per atti di violenza gravi).</li> <li>5. Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali.</li> <li>6. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg e per 5 in condotta.</li> <li>● Consiglio d'Istituto per allontanamento fino al termine dell'attività scolastica e/o esclusione dallo scrutinio.</li> </ul>

**Infrazione B** – Atteggiamento con l'obiettivo di arrecare danno alla persona.

<b><i>Procedura sanzionatoria per prima infrazione</i></b>	<b><i>Procedura sanzionatoria per gravi infrazioni reiterate</i></b>	<b><i>Soggetto/organo competente</i></b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ammonizione dal Coordinatore.</li> <li>2. Immediata segnalazione in presidenza</li> <li>3. Allontanamento da 10 a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del reato).</li> <li>4. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale).</li> <li>5. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota disciplinare.</li> <li>2. Immediata segnalazione in presidenza</li> <li>3. Allontanamento oltre i 15 gg. (commisurati alla gravità del reato).</li> <li>4. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale).</li> <li>5. Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali.</li> <li>6. Rilevanza ai fini del voto di condotta.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dirigente scolastico</li> <li>● Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg e per 5 in condotta</li> <li>● Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15 gg.</li> </ul>

### **Infrazione C** – Atteggiamenti diretti ad isolare la vittima.

<b><i>Procedura sanzionatoria per prima infrazione</i></b>	<b><i>Procedura sanzionatoria per gravi infrazioni reiterate</i></b>	<b><i>Soggetto/organo competente</i></b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nota disciplinare.</li><li>2. Immediata segnalazione in presidenza.</li><li>3. Allontanamento da 7 a 14 gg.</li><li>4. Convocazione tempestiva dei genitori ( o di chi esercita la responsabilità genitoriale).</li><li>5. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nota disciplinare.</li><li>2. Immediata segnalazione in presidenza.</li><li>3. Ammonizione dal Coordinatore.</li><li>4. Convocazione tempestiva dei genitori ( o di chi esercita la responsabilità genitoriale).</li><li>5. Allontanamento oltre i 15 gg. (commisurati alla gravità del reato).</li><li>6. Rilevanza ai fini del voto di condotta.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Dirigente scolastico</li><li>● Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg e per 5 in condotta</li><li>● Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15 gg.</li></ul>

### **Infrazione D** – Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

<b><i>Procedura sanzionatoria per prima infrazione</i></b>	<b><i>Procedura sanzionatoria per gravi infrazioni reiterate</i></b>	<b><i>Soggetto/organo competente</i></b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nota disciplinare.</li><li>2. Immediata segnalazione in presidenza.</li><li>3. Convocazione tempestiva dei genitori ( o di chi esercita la responsabilità genitoriale).</li><li>4. Allontanamento da 7 a 14 gg.</li><li>5. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nota disciplinare.</li><li>2. Immediata segnalazione in presidenza.</li><li>3. Ammonizione dal Coordinatore. Convocazione tempestiva dei genitori ( o di chi esercita la responsabilità genitoriale).</li><li>4. Allontanamento oltre i 15 gg. (commisurati alla gravità del reato).</li><li>5. Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di linguaggio violento e reiterato.</li><li>6. Rilevanza ai fini del voto di condotta.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Dirigente scolastico</li><li>● Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg e per 5 in condotta</li><li>● Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15 gg.</li></ul>

**Infrazione E** – Harrassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

<b><i>Procedura sanzionatoria per prima infrazione</i></b>	<b><i>Procedura sanzionatoria per gravi infrazioni reiterate</i></b>	<b><i>Soggetto/organo competente</i></b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota disciplinare.</li> <li>2. Immediata segnalazione in presidenza.</li> <li>3. Allontanamento da 10 a oltre 15 gg (commisurati alla gravità del reato)</li> <li>4. Convocazione tempestiva dei genitori ( o di chi esercita la responsabilità genitoriale).</li> <li>5. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota disciplinare.</li> <li>2. Immediata segnalazione in presidenza.</li> <li>3. Ammonizione dal Coordinatore.</li> <li>4. Convocazione tempestiva dei genitori ( o di chi esercita la responsabilità genitoriale).</li> <li>5. Allontanamento oltre 15 gg (commisurati alla gravità del reato).</li> <li>6. Segnalazione alle autorità competenti in caso di reiterate molestie che offendono gravemente l'onore e la reputazione della persona.</li> <li>7. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dirigente scolastico</li> <li>● Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg e per 5 in condotta</li> <li>● Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15 gg.</li> </ul>

**Infrazione F** – Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

<b><i>Procedura sanzionatoria per prima infrazione</i></b>	<b><i>Procedura sanzionatoria per gravi infrazioni reiterate</i></b>	<b><i>Soggetto/organo competente</i></b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota disciplinare.</li> <li>2. Immediata segnalazione in presidenza.</li> <li>3. Convocazione tempestiva dei genitori ( o di chi esercita la responsabilità genitoriale).</li> <li>4. Allontanamento da 10 a oltre 15 gg (commisurati alla gravità del reato).</li> <li>5. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota disciplinare.</li> <li>2. Immediata segnalazione in presidenza.</li> <li>3. Ammonizione dal Coordinatore.</li> <li>4. Convocazione tempestiva dei genitori ( o di chi esercita la responsabilità genitoriale).</li> <li>5. Allontanamento fine al termine dell'attività scolastica con esclusione dallo scrutinio (atti di violenza tale da generare elevato allarme sociale).</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dirigente scolastico.</li> <li>● Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg e per 5 in condotta.</li> <li>● Consiglio d'istituto per allontanamento fine al termine dell'attività scolastica con esclusione dallo scrutinio.</li> </ul>



	6. Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di esplicite minacce fisiche ed elevato allarme sociale.	
--	--	--

**Infrazione G** – Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

<b><i>Procedura sanzionatoria per prima infrazione</i></b>	<b><i>Procedura sanzionatoria per gravi infrazioni reiterate</i></b>	<b><i>Soggetto/organo competente</i></b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota disciplinare.</li> <li>2. Immediata segnalazione in presidenza.</li> <li>3. Convocazione tempestiva dei genitori ( o di chi esercita la responsabilità genitoriale).</li> <li>4. Allontanamento da 10 a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del reato).</li> <li>5. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota disciplinare.</li> <li>2. Immediata segnalazione in presidenza.</li> <li>3. Ammonizione del Coordinatore.</li> <li>4. Convocazione tempestiva dei genitori ( o di chi esercita la responsabilità genitoriale).</li> <li>5. Allontanamento oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del reato).</li> <li>6. Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di gravi calunnie e diffamazioni reiterate.</li> <li>7. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dirigente scolastico.</li> <li>● Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg e per 5 in condotta.</li> <li>● Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15 gg.</li> </ul>

**Infrazione H** – Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

<b><i>Procedura sanzionatoria per prima infrazione</i></b>	<b><i>Procedura sanzionatoria per gravi infrazioni reiterate</i></b>	<b><i>Soggetto/organo competente</i></b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota disciplinare.</li> <li>2. Immediata segnalazione in presidenza.</li> <li>3. Convocazione tempestiva dei genitori ( o di chi esercita la responsabilità genitoriale).</li> <li>4. Allontanamento da 10 a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del reato).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota disciplinare.</li> <li>2. Immediata segnalazione in presidenza.</li> <li>3. Ammonizione del Coordinatore.</li> <li>4. Convocazione tempestiva dei genitori ( o di chi esercita la responsabilità genitoriale).</li> <li>5. Allontanamento oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del reato).</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dirigente scolastico.</li> <li>● Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg e per 5 in condotta.</li> <li>● Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15 gg.</li> </ul>

5. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.	6. Segnalazione alle autorità competenti in caso di rivelazioni della sessualità altrui (grave offesa alla reputazione) in violazione della privacy. 7. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.	
--	--	--

**Infrazione I** – Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

<b><i>Procedura sanzionatoria per prima infrazione</i></b>	<b><i>Procedura sanzionatoria per gravi infrazioni reiterate</i></b>	<b><i>Soggetto/organo competente</i></b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota disciplinare.</li> <li>2. Immediata segnalazione in presidenza.</li> <li>3. Convocazione tempestiva dei genitori ( o di chi esercita la responsabilità genitoriale).</li> <li>4. Allontanamento da 10 a oltre 14 gg. (commisurati alla gravità del reato).</li> <li>5. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota disciplinare.</li> <li>2. Immediata segnalazione in presidenza.</li> <li>3. Ammonizione dal Coordinatore.</li> <li>4. Convocazione tempestiva dei genitori ( o di chi esercita la responsabilità genitoriale).</li> <li>5. Allontanamento oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del reato).</li> <li>6. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirigente scolastico.</li> <li>• Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg e per 5 in condotta.</li> <li>• Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15 gg.</li> </ul>

**Infrazione L** – Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online.

<b><i>Procedura sanzionatoria per prima infrazione</i></b>	<b><i>Procedura sanzionatoria per gravi infrazioni reiterate</i></b>	<b><i>Soggetto/organo competente</i></b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota disciplinare.</li> <li>2. Immediata segnalazione in presidenza.</li> <li>3. Convocazione tempestiva dei genitori ( o di chi esercita la responsabilità genitoriale).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota disciplinare.</li> <li>2. Immediata segnalazione in presidenza.</li> <li>3. Ammonizione dal Coordinatore.</li> <li>4. Convocazione tempestiva dei genitori ( o di chi esercita la responsabilità genitoriale).</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirigente scolastico.</li> <li>• Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg e per 5 in condotta.</li> </ul>

<p>4. Allontanamento da 7 a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del reato).</p> <p>5. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</p>	<p>5. Allontanamento oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del reato).</p> <p>6. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15 gg.</li> </ul>
--	---	--

**Infrazione M** – Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

<b><i>Procedura sanzionatoria per prima infrazione</i></b>	<b><i>Procedura sanzionatoria per gravi infrazioni reiterate</i></b>	<b><i>Soggetto/organo competente</i></b>
<p>1. Nota disciplinare.</p> <p>2. Immediata segnalazione in presidenza.</p> <p>3. Convocazione tempestiva dei genitori ( o di chi esercita la responsabilità genitoriale).</p> <p>4. Allontanamento da 10 a oltre 15 gg. In caso di sexting primario (protagonista dell'immagine diffonde foto a terzi).</p> <p>5. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</p>	<p>1. Nota disciplinare.</p> <p>2. Immediata segnalazione in presidenza.</p> <p>3. Ammonizione del Coordinatore.</p> <p>4. Convocazione tempestiva dei genitori ( o di chi esercita la responsabilità genitoriale).</p> <p>5. Allontanamento oltre 15 gg. in caso di sexting secondario (diffusione a terzi ad opera di persona distinta da quella ripresa nell'immagine).</p> <p>6. Segnalazione alle autorità competenti in caso di sexting secondario (diffusione a terzi ad opera di persona distinta da quella ripresa nell'immagine).</p> <p>7. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dirigente scolastico.</li> <li>● Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg e per 5 in condotta.</li> <li>● Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15 gg e/o esclusione dallo scrutinio.</li> </ul>

#### **ATTENUANTI E AGGRAVANTI**

- Il riconoscimento dell'errore, il risarcimento del danno e le scuse personali costituiscono attenuanti per le quali si applica la riduzione della pena di un terzo (sono esclusi i reati di violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata e il reato di cyberstalking).
- La commissione di un'infrazione disciplinare, in concorso con una o più persone, costituisce aggravante per la quale si applica l'aumento della sanzione di un terzo.

## **ALLEGATO N. 1**



# **Regolamento uso dei telefoni cellulari e dispositivi mobili nella scuola**

**Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 13/12/2019**

## **PREMESSA**

Il Piano Nazionale Scuola Digitale si compone di una serie integrata di azioni che si propongono, a diverso livello, di integrare le Tecnologie della Comunicazione e dell'Informazione nelle aule italiane, promuovendone l'utilizzo quali "catalizzatori di innovazione" verso nuove pratiche di insegnamento, nuovi modelli di organizzazione scolastica, nuovi prodotti e strumenti a supporto dell'insegnamento di qualità.

Oggi lo sviluppo tecnologico e la diffusione di LIM, Schermi Interattivi, device mobili e fissi stanno portando a una didattica che privilegia la classe e la didattica disciplinare assistita dalle tecnologie. Nel nostro Istituto è in atto una seria riflessione sul ruolo delle nuove tecnologie e dei nuovi media nella didattica, intesi sia come strumento di apprendimento sia come oggetto di studio per stimolare un approccio consapevole e creativo all'utilizzo da parte degli studenti. Secondo quanto previsto ne PNSD emanato dal MIUR, questo Istituto intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- ✓ rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l'apprendimento, fisici e digitali;
- ✓ utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e dell'information literacy;
- ✓ promuovere un'adeguata complementarietà tra utilizzo delle tecnologie digitali e abilità manuali, compresa la scrittura a mano, per favorire un pieno sviluppo delle competenze psicomotorie degli studenti;
- ✓ attivare politiche per BYOD e integrare i dispositivi digitali in dotazione all'Istituto con device e tecnologie degli studenti. Tuttavia, la diffusione delle nuove tecnologie informatiche per la didattica e l'accesso alla rete internet dei dispositivi di proprietà della scuola o degli alunni espongono gli stessi ai rischi della sicurezza informatica sia interna che esterna.

Affinché ciò sia possibile, è opportuno definire un Regolamento interno dell'Istituto, in cui si definiscano in modo dettagliato le regole per l'utilizzo dei dispositivi digitali.

## VISTO

il **D.P.R. n. 249** del 24/06/1998 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti";  
il **D.M. n. 30** del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";  
il **D.M. n. 104** del 30/11/2007 "Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche";  
il **Codice della Privacy, Digs. 196/2003, modificato e integrato dal D. Lgs 101/2018 che ha recepito il regolamento UE 2016/679 e art.10 del Codice Civile.**  
Il **Vademecum "La scuola a prova di privacy"** del Garante della privacy  
Il **D.M. n. 851/2015 - Piano Nazionale Scuola Digitale**, in particolare l'azione 6 Linne guida per politiche attive di BYOD – Bring Your Own Device

**L'uso dei cellulari e dei dispositivi mobili** da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, non è consentito. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. n. 249/1998). La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all'interno dei regolamenti di istituto nella cultura della legalità e della convivenza civile.

L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici, se non espressamente autorizzato, si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

## PERTANTO il CONSIGLIO D'ISTITUTO VIETA

**l'utilizzo del telefono cellulare e dei dispositivi mobili durante le attività scolastiche del mattino e dei pomeriggi (compreso l'intervallo).**

**Il divieto è così regolamentato:**

- **Non è consentito utilizzare, senza autorizzazione o disposizione del docente,** il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998.
  - **Non è consentito l'uso** del telefono cellulare e le audio/video riprese di ambienti e persone all'interno dell'istituto (classi, corridoi, bagni, scale, cortili).
  - Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini, senza il consenso scritto della/e persona/e interessata/e, come la diffusione a terzi di dati sensibili quali numeri telefonici, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.
  - **Non è consentito tenere acceso il cellulare durante il periodo di permanenza a scuola.**
  - **Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie,** in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola.
  - Nel caso in cui le linee telefoniche della scuola siano inagibili o momentaneamente inattive, per motivi di servizio, il responsabile di plesso o chi per esso può utilizzare il cellulare.
  - **Il Consiglio d'Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie,** così come previsto nel Patto educativo di corresponsabilità, affinché gli studenti si rendano conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre ad arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione.
  - Per coloro che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, cellulari si irrogano **le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola (allegate al presente).**
  - **Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale docente e non docente della scuola.** Al personale che non osserva la disposizione verrà inviata comunicazione di richiamo scritto.
- I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. **Eventuali infrazioni devono essere segnalate** tempestivamente alla dirigenza, in particolare

quando si tratta di episodi violenza, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI USO CELLULARI

<b>Mancanza disciplinare</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Sanzione disciplinare</b>	<b>Organo competente</b>
L'alunno non ha il cellulare spento.	1A volta	La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del docente e trascritta sul diario con nota che sarà firmata dai genitori.	Docente
	2^ volta	Annotazione sul registro di classe con comunicazione alla famiglia. Comunicazione al DS. Convocazione della famiglia.	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico
	3^ volta	Annotazione sul registro di classe con comunicazione alla famiglia. Comunicazione al DS. Convocazione della famiglia. In seguito provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni da 1 giorno a un massimo di 5 giorni, a discrezione del Consiglio di Classe.	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
L'alunno utilizza il cellulare a scuola per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, ascolto musica, ecc.)		Annotazione sul registro di classe con comunicazione alla famiglia. Comunicazione al DS. Convocazione della famiglia. In seguito provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni da 1 giorno a un massimo di 3 giorni, a discrezione del Consiglio di Classe.	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
L'alunno usa dispositivi elettronici durante una verifica scritta.		Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa. Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia).	Docente
L'alunno effettua a scuola riprese audio/video/foto		Annotazione sul registro di classe con comunicazione alla famiglia. Comunicazione al DS. Convocazione della famiglia. In seguito provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni da 1 giorno a un massimo di 5 giorni, a discrezione del Consiglio di Classe.	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
L'alunno diffonde anche in rete e nei social network immagini/ video/audio non autorizzati effettuati a scuola		Annotazione sul registro di classe con comunicazione alla famiglia. Comunicazione al DS. Convocazione della famiglia. In seguito provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni per 5 giorni.	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di Classe

Approvato dal Consiglio d'Istituto .